



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
COMUNICATO UFFICIALE N° 312/C.D.T. 22
DEL 29 GENNAIO 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Giovanni Bertuglia e dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componenti, assistita dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 29 gennaio 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento n° 80/A

A.S.D. S.ALFIO CALCIO (CT), avverso squalifiche fino al 31/12/2015 a carico dei calciatori Giovanni Grasso e Giuseppe Virgitto - Gara 2^ categoria girone G Tremestieri Etneo/S.Alfio Calcio del 22/12/2012 – C.U. N° 266 del 03/01/2013.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la A.S.D. S. Alfio Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso questo Comitato Regionale in epigrafe riportata, chiedendo che sia integralmente riformata.

In particolare l'appellante sostiene che i due calciatori fatti oggetto dei provvedimenti disciplinari impugnati "si sono prontamente avvicinati di spalle all'arbitro per proteggerlo fisicamente dalle eventuali intemperanze di altri calciatori..." subendone tuttavia, nella concitazione del momento, "spintoni e movimenti sconnessi, in conseguenza della improvvisa situazione di promiscuità e agitazione". L'appellante sostiene inoltre la nullità delle squalifiche impuginate, perché a suo dire "comminate quando la gara era ancora in corso contemporaneamente alla squalifica fino al 31 dicembre 2016 del calciatore Festa, il

quale è stato conseguentemente costretto ad abbandonare immediatamente il terreno di gioco". "Senonché", sostiene ancora l'appellante, "ai calciatori Grasso e Virgitto l'arbitro ha invece consentito di continuare a disputare la gara fino alla fine della medesima e tale circostanza è incompatibile con la presunta squalifica".

Alle ore 15.50 nessuno è presente per la società reclamante benchè regolarmente convocata su istanza della stessa.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura combinata del predetto documento e del relativo supplemento si evince che i calciatori sigg. Giovanni Grasso e Giuseppe Virgitto, in occasione della espulsione del Festa, si avvicinavano con altri compagni al direttore di gara e *"nella confusione"* lo colpivano con delle ginocchiate che gli provocavano lividi alle gambe.

L'arbitro sostiene tuttavia in referto di avere solo riconosciuto il volto dei responsabili, di cui non riusciva però ad annotare il numero corrispondente. *"Successivamente a mente serena"*, sostiene ancora il direttore di gara, *"durante il resto della partita, ricordando i volti, riuscivo ad identificare i calciatori ognuno con il proprio numero"*. Va aggiunto che egli non ha però adottato alcun provvedimento disciplinare a carico dei predetti calciatori, che hanno concluso regolarmente l'incontro.

Le squalifiche di che trattasi, peraltro non irrogate dal direttore di gara come erroneamente sostenuto dall'appellante bensì dal Giudice Sportivo competente, sono state quindi adottate sulla scorta delle richiamate annotazioni contenute negli atti ufficiali di gara.

Pur non apparendo riscontrabile quanto asserito dalla appellante circa il corretto comportamento dei calciatori fatti oggetto di provvedimenti disciplinari, emerge tuttavia necessario procedere a specifici accertamenti in ordine all'operato del direttore di gara che, pur asserendo di avere immediatamente visualizzato gli autori degli atti di violenza in suo danno, non procedeva ad una loro immediata identificazione ed espulsione riservandosi tale accertamento solo in sede di refertazione. Con ciò evidenziandosi una palese discrasia temporale dei fatti e del loro reale svolgimento, anche alla stregua della descrizione fornita dall'appellante.

Degli accertamenti di cui sopra, a norma dell'art. 34 n° 4 C.G.S., va incaricata la Procura Federale, sospendendosi il presente procedimento fino all'esito degli accertamenti stessi.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, sospendendo ogni decisione in merito all'appello come sopra proposto, dispone rimettersi gli atti alla Procura Federale per l'effettuazione degli specifici accertamenti come indicati in parte motiva.

Allo stato senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento n° 94/A

A.S.D. SPORTING BARRIERA (CT), avverso squalifica calciatore Paolo Spartano per 6 gare - Gara 1^ categoria girone F Sporting Barriera/Atletico Militello del 12/01/2013 – C.U. N° 292 del 17/01/2013.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la A.S.D. Sporting Barriera, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso questo Comitato Regionale in epigrafe riportata, ritenendo sproporzionata la sanzione adottata e chiedendo che venga sensibilmente ridotta.

In particolare l'appellante sostiene che il calciatore Sig. Paolo Spartano, capitano della squadra, non ha rivolto espressioni offensive nei confronti del direttore di gara ed ancora

nega che il predetto ha tentato di colpire l'arbitro con una testata, essendosi soltanto avvicinato allo stesso in modo deciso e risoluto per protestare.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto documento ufficiale si evince che il calciatore sig. Paolo Spartano, al 12° del primo tempo, protestava animatamente insultando l'arbitro e cercando di colpirlo al volto con una testata senza riuscirci, subendo perciò il provvedimento di espulsione.

L'appello può tuttavia trovare parziale accoglimento, dovendosi però tenere conto della qualifica di capitano assunta dal predetto sig. Spartano nella gara in questione, ai fini della quantificazione della sanzione.

Essa sanzione va commisurata all'effettiva portata dell'espressione offensiva usata dal sig. Spartano e, non ravvisandosi nella fattispecie connotati di particolare gravità, va commisurata all'effettivo atteggiamento assunto dal predetto, senza il manifestarsi di più gravi conseguenze in danno dell'arbitro e sul prosieguo della gara, essendosi il tutto definito in unico contesto.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi in quattro giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Sig. Paolo Spartano.

Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento n° 96/A

A.S.D. LETOJANNI (ME), avverso squalifica calciatore Salvatore Pagano per 6 gare - Gara 2^ categoria girone F Letojanni/Giardini Naxos del 12/01/2013 – C.U. N° 292 del 17/01/2013.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la A.S.D. Letojanni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso questo Comitato Regionale in epigrafe riportata, ritenendo sproporzionata la sanzione adottata e chiedendo che venga sensibilmente ridotta.

In particolare l'appellante sostiene che il calciatore Sig. Salvatore Pagano non è stato mai espulso dal campo, non ha assolutamente tentato di aggredire il direttore di gara e che il suo comportamento, ascrivibile ad una richiesta di chiarimenti, è da attribuire solamente al comportamento dell'arbitro che si è rifiutato di stringergli la mano ed a tal fine chiede che venga acquisito il rapporto del Commissario di Campo che comproverebbe quanto sostenuto in ricorso.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto documento ufficiale si evince che al termine della gara il calciatore sig. Salvatore Pagano tendeva la mano, in segno di scherno, al direttore di gara ed al rifiuto di quest'ultimo protestava animatamente insultando l'arbitro e cercando, nel contempo, di aggredirlo senza riuscirci per il pronto intervento dei propri compagni, subendo perciò il provvedimento di espulsione.

Dette circostanze, peraltro, sono confermate dal Commissario di campo presente alla gara il quale nel suo rapporto (che pur nei limiti di regolamento viene esaminato in virtù della espressa richiesta istruttoria avanzata in sede di appello) aggiunge che il Salvatore Pagano “ ... pur allontanato dai dirigenti del Letojanni, togliendosi la maglia, cercava ripetutamente di aggredire il direttore di gara.....”

L'appello, in relazione a quanto accertato in base agli atti ufficiali di gara, non può trovare accoglimento, in quanto la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure è congrua in relazione al comportamento posto essere dal calciatore e non appare suscettibile di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello come sopra proposto e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento n° 99/A

A.S.D. CITTA' DI S.AGATA DI MILITELLO (ME), avverso squalifica calciatore Daniele Drago fino al 06.01.2018 - Gara 1^ categoria girone B Città di Casteldaccia/Città di S.Agata di Militello del 06/01/2013 – C.U. N° 280 del 10/01/2013.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la A.S.D. Città di S. Agata di Militello, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso questo Comitato Regionale in epigrafe riportata, ritenendo sproporzionata la sanzione adottata e chiedendo che venga sensibilmente ridotta.

In particolare l'appellante sostiene che il calciatore Sig. Daniele Drago, capitano della squadra, non ha aggredito l'arbitro con dei pugni ma lo ha semplicemente spintonato ragion per cui la sanzione così come inflitta deve essere ridotta anche alla luce del particolare stato psicologico del calciatore dovuto a motivi personale e familiari.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto documento ufficiale si evince che il calciatore al 16° del primo tempo, si dirigeva di gran corsa verso l'arbitro protestando animatamente ed insultandolo, e, giunto a contatto con lo stesso, poggiava la sua fronte su quella di quest'ultimo e contestualmente lo colpiva con due pugni ai fianchi. Avuta notificata l'espulsione il sig. Drago reiterava l'aggressione colpendo l'arbitro con un ulteriore pugno al fianco. Solo a questo punto intervenivano alcuni compagni di squadra che lo bloccavano e con l'ausilio anche di alcuni calciatori avversari lo allontanavano a forza dal campo.

In ragione di quanto sopra l'appello non può trovare accoglimento in quanto la sanzione inflitta dal giudice di prime cure è congrua in relazione ai fatti posti in essere dal calciatore e non appare meritevole di alcuna riduzione anche in considerazione della funzione di capitano dallo stesso ricoperta a nulla rilevando, in questa sede, lo stato psicologico in cui egli versava in relazione ai suoi presunti problemi personali e familiari.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n° 98/A

A.S.D. CITTA' DI PETROSINO (TP), avverso squalifica calciatore sig. Salvatore Rubino fino al 31/12/2014 - Gara Libertas Marsala/Città di Petrosino del 12/01/2013 - C.U. n° 292 del 17/01/2013.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Città di Petrosino, in persona del legale rappresentante pro tempore, contesta la decisione assunta in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale, indicando quale reale responsabile dei fatti il preparatore dei portieri

sig. Sebastiano Angileri. Chiede pertanto che la squalifica assunta a carico del capitano sig. Salvatore Rubino ex art. 3 comma 2 C.G.S. sia revocata.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il rapporto del direttore di gara, com'è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere del comportamento violento di ignoto autore al 44° del 2° tempo, talché appropriata appare l'applicazione del disposto di cui all'art. 3 comma 2 C.G.S., finché non sarà accertata l'identità del responsabile dei fatti oggetto di provvedimento disciplinare.

L'istanza della appellante, che si limita a indicare il nominativo di colui che ritiene vero responsabile dei fatti occorsi, non appare tuttavia idonea a determinare la revoca della squalifica a carico del sig. Salvatore Rubino. Essa infatti è sfornita di prova alcuna, mancando qualsivoglia documentazione idonea a ritenere certificabile la responsabilità del preparatore dei portieri sig. Sebastiano Angileri.

P.Q.M.

Rigetta l'appello come sopra proposto, confermando allo stato il provvedimento assunto in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale, con addebito di tassa reclamo non versata pari a € 130,00.

Procedimento n. 106/A

PATTI CALCIO A.S.D. (ME), avverso inibizione Presidente Sig. Settimo Accetta fino al 30/04/2013 - Gara campionato promozione girone B Patti Calcio/Rocca di Caprileone del 19/01/2013 - C.U. N° 306 del 24/01/2013

La Patti Calcio A.S.D., in persona del suo Presidente pro tempore Sig. Settimo Accetta, impugna il provvedimento di inibizione allo stesso inflitto dal Giudice Sportivo Territoriale.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il predetto reclamo è inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo in quanto il Sig Accetta, oltre al provvedimento in discussione, risulta inibito già con provvedimento a tempo fino al 05/02/2013 comminato con C.U. N° 280 del 10/01/2013, per cui non può legittimamente rappresentare la società.

In secondo luogo, ove si volesse considerare il gravame quale appello personale, esso risulterebbe parimenti inammissibile in quanto la parte non ha proceduto a versare la relativa tassa reclamo (art. 33 n° 8 in relazione all'art. 46 comma 5 C.G.S.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Patti Calcio A.S.D.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 29/01/2013

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**